

Avv. Vincenzo La Cava
Via Cesare Battisti, 108
98123 MESSINA
avv.vincenzolacava@giuffre.it

TRIBUNALE DI MESSINA

-SEZIONE LAVORO-

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 700 c.p.c. e contestuale
istanza ex art 151

La Sig.ra STURNIOLO Barbara nata a Messina il 24.01.1977, e ivi residente in Via Canova n. 83A, c.f. STRBBR77A64F158W, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo La Cava del Foro di Messina, c.f. LCVVCN74D13F158Q), con studio in Via Cesare Battisti, 108 ed ivi elettivamente domiciliata, che intende ricevere le comunicazione e biglietti di cancelleria avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it; fax 090.346288, giusta procura rilasciata in calce al presente atto su foglio separato

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t.;
ISTITUTO "Evemero da Messina", in persona del dirigente p.t.;

LICEO SCIENTIFICO "Seguenza" di Messina, in persona del dirigente p.t.;

ISTITUTO COMPRENSIVO FOSCOLO - BATTISTI" di Messina, in persona del dirigente scolastico p.t.

nonché

nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per il triennio 2018/2021, che

subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, rispetto ai quali si chiede sin da ora l'autorizzazione alla notifica mediante richiesta di pubblicazione del ricorso sul sito del Ministero dell'Istruzione e/o con altra modalità ritenuta congrua dal Giudicante

per l'annullamento

-del Decreto di rettifica del punteggio prot. n. 8125 del 18.12.2020 emesso dal dirigente scolastico dell' I.C: "Evemero " da Messina;

-della nota prot. n. 0000279 del 12.1.021 con la quale il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "G. Seguenza" ha disposto " *la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato (prot. n. 6698 del 05.10.2020) per n. 36 ore settimanali, profilo Collaboratore Scolastico, stipulato da questa Istituzione Scolastica con la sig.ra STURNIOLO Barbara*" e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Ebbene i provvedimenti gravati e con esso gli atti presupposti, connessi e consequenziali devono ritenersi illegittimi, viziati e come tali devono essere revocati per i seguenti

MOTIVI

Con domanda del 27.11.011 assunta al prot. n. 5685/B102 dell'I.C. "Battisti Foscolo" di Messina, la ricorrente, in possesso di idoneo titolo di studio , ha chiesto l'inserimento per il triennio 2011/14 nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia quale Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico ed Assistente Tecnico (doc.1).

La procedura volta all'inserimento nella predetta graduatoria è stata regolamentata dal D.M. 10 novembre 2011, n. 104" *Graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali*" che all'art 2 c.4 e c.5 prescriveva per gli aspiranti , tra i requisiti per l' accesso nelle predette graduatorie, apposito titolo di studio valido per l'accesso al profilo professionale richiesto.

Più precisamente al comma 5 si prescriveva che ***"I titoli di studio per l' accesso ai profili professionali di cui all'art.1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 6, 8 e 10, sono quelli ridefiniti dalla sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007, sottoscritta il 25 luglio 2008 e di seguito indicati per ciascun profilo professionale: al capo F) - Collaboratore Scolastico(di interesse della ricorrente) :1 - diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.."***

La signora Sturniolo nella compilazione della domanda ha inserito , senza trarne vantaggio alcuno, tutte le esperienze lavorative prestate (anche quella presso datori di lavoro privati) come indicato a pag. 6 rubricata " Titoli di Servizio - Amministrazioni Statali - Enti Locali- " indicando, a pag. 8

della domanda nella voce "VALUTAZIONE TITOLI" esclusivamente il riconoscimento del punteggio base punti 7,67 ricavatosi dai soli "titoli culturali" posseduti, **senza l'ulteriore attribuzione di punteggio alla voce "Punteggio servizi"**.

In virtù del solo titolo di diploma e stante il possesso dei requisiti previsti dal superiore decreto ministeriale la signora Sturniolo è stata correttamente inserita nella graduatoria di terza fascia quale collaboratrice scolastica nella Provincia di Messina, scuola capofila IC Foscolo di Messina, senza però ricevere occupazione.

Successivamente, in data 08.10.2014, la ricorrente ha presentato domanda volta ad ottenere la conferma dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia anche per il triennio 2014/2017 e nel triennio 2017/2020. (doc. 2, 3)

Sicché l'amministrazione scolastica, dopo aver visionato i titoli ed i servizi a corredo della domanda di inserimento **senza preventiva comunicazione alla ricorrente**, ha pubblicato la graduatoria attribuendo alla ricorrente un punteggio aggiuntivo ed errato di 2,80 punti oltre il corretto punteggio base di 7,67 per un totale di 10,47 punti, valutando presumibilmente anche un servizio non valutabile poiché prestato presso il datore di lavoro privato e non pubblico come richiesto dalla disciplina di settore. (doc. 3a)

In virtù del predetto punteggio la ricorrente è stata assunta per n. 36 ore settimanali presso l'Istituto " Evemero"

di Messina con decorrenza 24.09.2020 e cessazione al 09.06.2021 (doc. 4) risolto in favore di altro contratto presso il Liceo "G. Sequenza" di Messina con decorrenza giuridica dal 28.09.2020 sino al 30.06.2021. (doc. 5)

In data 10.12.2020 (a distanza di 10 anni dalla compilazione della domanda) il dirigente scolastico del Liceo Scientifico "G. Sequenza" ha formulato richiesta di verifica titoli all'I.C. "Evemero" di Messina, scuola nella quale la ricorrente aveva prestato servizio (per soli due giorni) che a sua volta con decreto prot. n. 8125 del 18.12.2020 ha proceduto ad apposita rettifica del punteggio, senza motivazione.

Con n. prot. 273 del 17.01.2021, il Dirigente scolastico del Liceo "G. Sequenza" di Messina, in virtù della correzione del punteggio pervenuta, ha decretato, *in autotutela, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato, l'annullamento e la caducazione di ogni effetto giuridico del citato contratto di lavoro, per il periodo dal 28/09/2020 al 12/01/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., la cessazione di ogni effetto economico ed il solo riconoscimento per il periodo di servizio prestato: dal 28/09/2020 al 12/01/2021 del solo trattamento economico ma non giuridico"*.. (doc. 6) (senza provvedere all'aggiornamento della nuova graduatoria corretta) e ciò, a dire della resistente, in applicazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 laddove recita "*.....qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*";

Ebbene i provvedimenti gravati e con esso gli atti presupposti, connessi e consequenziali devono ritenersi illegittimi, viziati e come tali devono essere revocati per i seguenti

MOTIVI

1. Violazione falsa applicazione art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
Irregolarità

Con il provvedimento gravato prot. n. 273 del 17.01.2021, il Dirigente scolastico del Liceo "G. Sequenza" di Messina ha decretato, in autotutela, la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato in virtù della applicazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 laddove recita "*.....qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*";

Ebbene, nel caso di che trattasi, la ricorrente nella compilazione della domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto, ha inserito per mero errore tra i titoli di servizio, esperienze professionali effettivamente prestate presso datori di lavoro privati, che non rientravano tra quelli previste dalla tabella valutazione titoli, senza però attribuirsi ulteriore punteggio da essi derivanti.

Appare evidente che tale circostanza andava qualificata tra quelle rientranti tra le " mere irregolarità" e non anche come " falsità ai sensi dell'art 75 del D.P.R. n. 445/2000", come erroneamente asserito dall'amministrazione statale.

Orbene, l'inserimento delle prestazioni lavorative a cui non ha fatto seguito l'attribuzione dell'ulteriore punteggio denota certamente il carattere involontario e non fraudolento del comportamento della ricorrente all'atto della compilazione della domanda come tale certamente non riconducibile nel novero delle c.d. *"false dichiarazioni"* ma bensì da nella diversa categoria delle c.d. *irregolarità* specificatamente indicate nell'art 71 comma 3, D.P.R. 445/2000 che disciplina i casi di *"irregolarità"* od *"omissioni"* nelle dichiarazioni sostitutive, come avvenuto nel caso di che trattasi.

Più precisamente, l'irregolarità consiste nell'esistenza di un vizio nella dichiarazione che non ne comporti la nullità, (*rectius*: la risoluzione inaudita altera parte del rapporto) ma consenta ugualmente di utilizzare la dichiarazione medesima, ai fini procedurali, attraverso una semplice rettifica, mentre l'omissione è la conseguenza della incompletezza della dichiarazione che ometta una parte di quanto è finalizzata ad attestare;

Difatti il terzo comma del suddetto articolo statuisce che *"se le dichiarazioni sostitutive rese in un procedimento amministrativo contengono irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio che non costituiscono falsità, a pena di mancata prosecuzione del procedimento l'interessato deve riceverne apposita segnalazione da parte del funzionario competente e deve procedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione medesima"*, e che se egli non provvede *"alla regolarizzazione o al*

completamento della dichiarazione", "il procedimento non ha seguito".

La *ratio* di tale disciplina consiste nel distinguere nel caso di mere irregolarità l'intenzione non fraudolenta di falsificare la realtà di quanto dichiarato, con la conseguenza di dare comunque corso al procedimento senza generare(come avvenuto nel caso di specie) decadenze a carico del dichiarante, onerando di contro l'amministrazione procedente di rilevare e contestarle in tempo utile al fine di consentire la regolarizzazione del procedimento con provvedimento finale motivato.

Ora nel caso di specie la presunta "irregolarità" compiuta dalla ricorrente(inserimento dei servizi privati) risale alla domanda d'inserimento del 27.12.2011 per il triennio 2011/14, con attribuzione del corretto punteggio pari a 7,67 punti in base ai soli titoli culturali posseduti come dalla stessa correttamente dichiarato.

Appare del tutto evidente che il caso de quo non rientra tra la fattispecie disciplinata dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, atteso che l'amministrazione a seguito di verifica *in peius* ha attribuito un punteggio errato pari a 10,47 (e mai richiesto) con la conseguenza che avrebbe dapprima dovuto avviare il procedimento amministrativo garantendo il diritto di difesa e conseguentemente provvedere tempestivamente alla correzione delle graduatoria di tutti gli istituti indicati dalla ricorrente in domanda al fine di consentire alla stessa la possibilità di accettare e stipulare nuovi contratti di lavoro.

Ne consegue che il provvedimento gravato e con esso gli atti presupposti devono ritenersi illegittimi e come tali andranno revocati.

2. Illegittimità del decreto di rettifica del punteggio per violazione del principio di tempestività della verifica della domanda di inserimento (art. 7, comma 5, D.M. 717/2014). Violazione falsa applicazione art. 21 nonies l. n. 241/1990

Le disposizioni contenute nella nota prot. n. 000273 del 17.01.2021 sono illegittime in quanto contrarie alla normativa vigente e come tali devono essere annullate.

Ed invero, l'art. 7 del D.M. 640/2017 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2017/20 (doc. 9 – D.M. 640/2017).

Inoltre a conferma della superiore disposizione normativa, con nota MIUR n. 1463 del 5.2.2015 si dispone espressamente che il dirigente scolastico che conferisce la supplenza debba effettuare **tempestivamente** i controlli sulle dichiarazioni e sui titoli in occasione del primo rapporto di lavoro che devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso (nota MIUR n. 1463 del 5.2.2015 – doc. 7).

In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti

determinazioni, ovvero procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate, diversamente, nel caso di convalida lo stesso deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

Ebbene, nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato alla ricorrente è stata avviata soltanto in data 10.12.2020 prot. n. 1085 a seguito della richiesta effettuata dal dirigente scolastico del Liceo statale "G. Seguenza" indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Evemero di Messina", ben oltre 3 mesi dalla stipulazione del primo contratto, senza peraltro che sia stato mai comunicato all'interessata l'avvio del procedimento né avvenuta la rettifica della graduatoria.

Ed invero, a seguito dell'inserimento della ricorrente nella graduatoria di circolo e d'istituto valida per il triennio 2011-2014, la ricorrente ha stipulato il suo primo contratto a tempo determinato soltanto in data 24.09.2020 i cui titoli sono stati oggetto di controllo e di rettifica soltanto in data 30.12.2020 e, peraltro, senza alcuna comunicazione di avvio del procedimento.

Il Dirigente Scolastico nel caso di specie ha operato in spregio all'onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente i dati contenuti nelle domanda di inserimento nelle graduatorie in violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede.

A ciò si aggiunga che, nonostante il termine “tempestivamente” indicato dalla normativa di riferimento non fornisce una scadenza temporale definita, occorre rilevare che, in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la legge 241/1990 secondo cui i controlli de quo vanno compiuti entro 30 giorni dalla data di assunzione in servizio.

In particolare, l’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, fa obbligo all’amministrazione di valutare la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico e gli interessi dei destinatari del provvedimento, prescrivendo che l’annullamento d’ufficio intervenga “entro un termine ragionevole” ricadendo in essa un comportamento negligente a carico della iscritta in graduatoria, che avrebbe dovuto controllare l’esattezza dei punteggi attribuitole. (in tal senso Tar puglia, Lecc, sez III sentenza n. 1409/09)

A ciò si aggiunga che non basta il mero accertamento dell’errore per procedere a una rettifica nella graduatoria in danno all’interessata, ma occorrerà valutare *“l’interesse pubblico attuale e concreto in ponderata relazione con il serio affidamento della ricorrente alla conservazione della sua posizione in graduatoria”*. (Tar puglia, Bari, sez II sentenza n. 798/06)

Inoltre l’amministrazione avrebbe dovuto effettuare una ponderazione dell’interesse pubblico all’annullamento del provvedimento tenendo in considerazione la **gravità dell’errore**, ovvero della misura del punteggio da rettificare,

del fattore tempo, ovvero del momento in cui emerge l'errore che ha determinato l'attribuzione della supplenza atteso che *"la decadenza dal beneficio ottenuto mediante la falsa dichiarazione non possa conseguire in via automatica ma possa essere disposta solo dopo una valutazione casistica da parte della P.A"*. (Corte Costituzionale, con sent. del 24 luglio 2019, n. 199 doc.8)

Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi accertata l'illegittimità del provvedimento impugnato.

3) Illegittimità/nullità del decreto di rettifica del punteggio per difetto di motivazione ai sensi legge 241/1990;

L'amministrazione scolastica con i provvedimenti gravati ha altresì violato l'art. 3 della legge 241/1990 nella parte in cui prescrive espressamente l'obbligo di motivazione del provvedimento con la conseguenza che l'intero procedimento deve essere revocato e/o annullato.

La normativa dispone in capo all'amministrazione l'obbligo generale di motivare tutti gli atti da essa adottati, nonché di indicare nelle motivazioni i presupposti di fatti e le ragioni giuridiche del provvedimento, al fine di garantire ad ogni soggetto un giusto procedimento.

Il provvedimento impugnato difatti non motiva a risoluzione del contratto se non per una asserito contenuto non veritiero della dichiarazione a seguito di controllo dal quale ne sarebbe conseguita la rettifica del punteggio.

Ora l'incompletezza ed il deficit motivazionale ha come conseguenza la nullità del provvedimento ai sensi del comma 1 del nuovo art. 21 septies, Legge 241/1990 laddove prescrive

precisa che *“E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali”*.

La mancanza, quindi, di un elemento essenziale di un provvedimento (come la motivazione del medesimo) rende detto atto privo dei criteri di pubblicità e trasparenza che devono esser sempre presenti nell'attività amministrativa anche se resa nell'ambito di un rapporto di lavoro.

Nel caso di che trattasi, anche se non si verte in ipotesi di atto o provvedimento amministrativo in senso proprio, ma di atto gestionale avente natura privatistica, tuttavia la sussistenza di una adeguata motivazione al fine di rendere edotto il destinatario del provvedimento dell'iter logico - giuridico che ha condotto alla decisione deve ritenersi, comunque, necessaria soprattutto nei casi in cui il provvedimento adottato preveda soluzioni diverse da quelle preesistenti e consolidate, e ciò in ossequio al principio fondamentale di buona fede e correttezza contrattuale ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c..

Detta circostanza conduce alla paradossale situazione per cui la ricorrente è stata costretta a desumere la motivazione da cui trae origine il provvedimento risolutorio, tanto che ad oggi il dubbio continua a permanere in capo alla stessa stante la mancata rettifica del punteggio nonostante la risoluzione del rapporto di lavoro.

Anche sotto tale ulteriore profilo il ricorso deve essere accolto e la ricorrente riassegnata presso la sede ove prestava servizio.

4) Violazione falsa applicazione L. n. 241/90 per omesso invio della comunicazione di avvio del procedimento..

Il provvedimento di rettifica del punteggio è inoltre illegittimo poiché esso è stato adottato senza consentire alla ricorrente di presentare istanze, osservazioni e documenti riguardanti l'emanazione di un provvedimento che avrebbe potuto danneggiarla gravemente.

Ed invero, il comma 6 dell'art. 7 del D.M. 640/2017 prevede espressamente che il Dirigente Scolastico in caso di mancata convalida del punteggio debba emettere un decreto di rettifica che deve essere *“notificato all'interessato”* e alle *“istituzione scolastiche scelte”*.

La ratio legis è chiara.

Il provvedimento di rettifica di attribuzione del punteggio è un atto recettizio e come tale deve essere comunicato all'aspirante, in quanto incide nella sfera giuridica del destinatario, producendo chiari effetti innovativi.

Il provvedimento di rettifica dell'assegnazione del punteggio per la graduatoria di collaboratore scolastico e assistente amministrativo è stato emesso dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Evemero” di Messina in data 30.12.2020 e non è mai stato notificato alla ricorrente né avvenuta la rettifica del punteggio e della graduatoria impedendo così alla stessa di essere destinataria di ulteriori incarichi.

Nonostante la natura vincolata quale atto di rettifica del provvedimento di rideterminazione del punteggio del

30/12/2020, nel corso del procedimento la ricorrente avrebbe, potuto dedurre elementi fattuali utili ad una più completa prospettazione della fattispecie.

Da un lato il provvedimento in questione appare esercizio del potere di rettifica di dati errati, insito nello stesso potere della p.a. di provvedere alla redazione delle graduatorie ed all'assegnazione dei punteggi, dall'altro, come sottolineato da costante giurisprudenza, in tale tipo di intervento l'Amministrazione deve dare conto solo dell'errore di fatto commesso e del pubblico interesse alla eliminazione del vizio (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 7/09/2006; Cons. St. Sez. IV, 15/05/2000 n. 2733), peraltro evidente nell'ipotesi in questione, in cui l'errata attribuzione ad un soggetto di un punteggio superiore a quello a lui spettante si traduce irrimediabilmente nell'illegittima sua anteposizione ad altri candidati, in violazione sia del loro interesse ad ottenere un posto di lavoro, sia del principio di imparzialità e buon andamento della P.A.

In ragione di ciò la mancata comunicazione del provvedimento di rettifica del punteggio da parte del Dirigente Scolastico implica una grave illegittimità del procedimento medesimo, con la conseguente illegittimità del decreto in questa sede impugnato.

Istanza cautelare

In ordine alla sussistenza del fumus boni iuris.

Alla luce di quanto esposto sulla base di una *summaria cognitio*, sussiste il predetto requisito, a tal fine e ci si riporta ai superiori motivi.

In ordine al periculum in mora

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere l'esito del giudizio ordinario determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente, attesi i tempi del giudizio ordinario.

E' evidente e documentato il pregiudizio imminente ed irreparabile, parzialmente già verificatosi per l'intervenuta interruzione del rapporto di lavoro, stante la preclusione di qualunque altra supplenza in virtù **dal mancato aggiornamento delle graduatorie d'Istituto** delle sedi scolastiche scelte dalla ricorrente.

Difatti ad oggi l'unica rettifica di punteggio avvenuta è quella nazionale visionabile sul portale SIDI, mentre le graduatorie dei singoli Istituti selezionati dalla ricorrente riportano il punteggio errato di 10,47 , con la conseguenza che, la ricorrente, appreso il presunto errore del punteggio , si trova nella paradossale situazione di dover declinare tutte le proposte di lavoro di cui è destinataria, senza la possibilità di poter accettare un nuovo contratto, eventualmente conferito anche tramite il punteggio base in possesso della stessa in base ai titoli di studio posseduti.

La ricorrente, dopo tanti anni in attesa di una occupazione, si è vista risolta il contratto di lavoro che le consentirebbe di sopperire alle difficoltà economiche cui si

trova (la stessa risulta separata con due figli minori).(doc. 9) senza alcuna aspettativa futura di lavoro, stante il mancato aggiornamento della graduatoria .

La mancata possibilità di svolgere il servizio, *l'error in procedendo* cui è incorsa l'amministrazione rendendo viziati ed illegittimi i provvedimenti gravati nonché il mancato tempestivo aggiornamento delle graduatorie d'Istituto è causa, dunque, di un danno grave ed irreparabile per la stessa.

Ciò posto la ricorrente, come sopra rappresentata difesa e domiciliata, chiede che l'Ill.mo Giudice del Lavoro voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) Accertare e dichiarare la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e contestualmente ex art. 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente;

2) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o inefficacia e/o annullamento e/o dichiarazione di nullità dei provvedimenti Decreto prot. n. 8125 del 18.12.2020 emesso dal dirigente scolastico dell' I.C. "Evemero " da Messina e del Decreto prot. N. 273 del 17.01.201, emesso dal Dirigente scolastico del Liceo "G. Sequenza" di Messina, per le ragioni di cui in narrativa: e di ogni atto connesso e consequenziale che si riterrà opportuno a tal fine;

3) Conseguentemente stante la nullità dei provvedimenti gravati reintegrare in servizio la ricorrente presso Liceo Scientifico "G. Sequenza" di Messina;

4) In caso di mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, alla immediata correzione delle graduatorie di istituto indicate nella domanda di inserimento in graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia della provincia di Messina per i profili di Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico ed Assistente Tecnico;

5) Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Nota fiscale: ai fini del versamento del contributo, stante il valore indeterminato, lo stesso stante l'autocertificazione reddituale lo stesso non è dovuto (doc. 9).

Messina 27.01.2021

Avvocato

Vincenzo La Cava

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati, considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato, altresì, che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per il ricorrente, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2017/2020, poi modificati in 2018/2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del

MIUR

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; c) sunto dei motivi del ricorso; d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di

terza fascia ATA, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2017/2020, poi modificati in 2018/2021, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso; e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina 08.02.021

Avvocato

Vincenzo La Cava